D.d.u.o. 25 luglio 2017 - n. 9159
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - Operazione 3.1.01 «Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di sostegno per l'anno 2017

IL DIRIGENTE DELLA UO SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

Visti i Regolamenti:

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Lombardia;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020»;
- n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Presa d'atto dei criteri di selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia per il periodo 2014 – 2020»;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2017) 2549 del 12 aprile 2017 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4931 della Commissione;

Vista la comunicazione in Giunta del 4 maggio 2017 relativa alla modifica del Programma approvata dalla Commissione con decisione n. C(2017) 2549 del 12 aprile 2017;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 4842 del 3 maggio 2017 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni- Aggiornamento, con il quale è stato aggiornato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui la l'operazione 3.1.01 « Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità »;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande per l'anno 2017 relative Operazione 3.1.01 «Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la dotazione finanziaria, la cui spesa complessiva grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 50.000, per finanziare le domande che potranno essere presentate ai sensi delle disposizioni di cui all'Allegato A;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità Organizzativa individuata dalla d.g.r. n. 6449 del 10 aprile 2017;

Visto il parere positivo di OPR del 13 luglio 2017;

Vista la comunicazione del 27 aprile 2017 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando allegato A parte integrante del presente atto di cui all'Allegato F della d.g.r. n. 5500/2016;

DECRETA

1. Di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande per l'anno 2017 relative Operazione 3.1.01 «Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità» del Programma di Sviluppo Rurale2014 – 2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di stabilire che la dotazione finanziaria per l'applicazione delle disposizioni attuative di cui allegato A è di € 50.000 la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

3. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato B contenente la scheda informativa tipo relativa al bando, in conformità all'Allegato C della d.g.r. n. 5500 del 2 agosto 2016.

4. Di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it/bandi.

6. Di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Sondrio, per il proprio territorio, e alle Sedi Territoriali competenti in materia di agricoltura, per il restante territorio, l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Lucia Silvestri

ALLEGATO A






FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 3 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari"

SOTTOMISURA 3.1 – "Sostegno alle nuove adesioni ai regimi di qualità"

OPERAZIONE 3.1.01 "Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità"

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'ANNO 2017

PARTE I
DOMANDA DI SOSTEGNO

1. FINALITA' E OBIETTIVI
2. REGIMI DI QUALITA
    2.1 Normativa di riferimento
3. TERRITORIO DI APPLICAZIONE
4. SOGGETTI BENEFICIARI
5. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
6. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
7. SPESE AMMISSIBILI A SOSTEGNO
8. SPESE NON AMMISSIBILI A SOSTEGNO
9. CRITERI DI VALUTAZIONE
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
    11.1 Quando presentare la domanda di sostegno
    11.2 A chi inoltrare la domanda di sostegno
    11.3 Come presentare la domanda di sostegno
    11.4 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
    11.5 Sostituzione e ricevibilità della domanda di sostegno ed errori palesi
        11.5.1 Sostituzione della domanda
        11.5.2 Ricevibilità
        11.5.3 Errori palesi
12. VERIFICA E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
    12.1 Verifica della completezza della documentazione e del rispetto delle condizioni
    12.2 Istruttoria tecnico amministrativa delle domande di sostegno
    12.3 Approvazione degli esiti istruttori ed ammissione a finanziamento
13. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
14. CAMBIO DEL BENEFICIARIO
    14.1 Come richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario

PARTE II
DOMANDA DI PAGAMENTO

15. MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
    15.1 Modalità e tempi di presentazione della domanda di pagamento
    15.2 Presentazione delle domande di pagamento

15.3 Presentazione delle domande di pagamento annuale di conferma per i 4 anni successivi alla prima domanda di pagamento
16. CONTROLLI AMMINISTRATIVI
17. CONTROLLO IN LOCO
18. DECADENZA DAL CONTRIBUTO
18.1 Decadenza totale
18.2 Decadenza parziale
18.3 Procedimento di decadenza
19. RINUNCIA
20. IMPEGNI
20.1 Impegni essenziali
20.2 Impegni accessori
21. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

PARTE III
DISPOSIZIONI FINALI
22. MONITORAGGIO DEI RISULTATI
22.1 Indicatori
22.2 Customer satisfaction
23. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
23.1 Rimedi amministrativi
23.2 Rimedi giurisdizionali
24. SANZIONI
25. RIEPILOGO TEMPISTICA
26. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

PARTE I

DOMANDA DI SOSTEGNO

1. FINALITA' E OBIETTIVI

L'Operazione ha l'obiettivo di stimolare le aziende agricole ad intraprendere attività produttive riconducibili ai regimi di qualità, al fine di favorire una maggiore organizzazione aziendale che faciliti la competitività e nel contempo contribuisca alla gestione sostenibile delle risorse naturali e ambientali.

2. REGIMI DI QUALITA'

Le produzioni, oggetto di sostegno, sono quelle registrate in UE e riconosciute a livello nazionale, ottenute sul territorio della Regione Lombardia, secondo i requisiti previsti dai **"REGIMI DI QUALITÀ"** di seguito indicati:

- **Agricoltura Biologica**
- **Prodotti agroalimentari registrati come Denominazione d'Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP), Specialità Tradizionale Garantita (STG)**
- **Vini registrati come Denominazione d'Origine Controllata (DOC), Denominazione d'Origine Controllata Garantita (DOCG), Indicazione Geografica Tipica (IGT)**
- **Sistema Qualità Nazionale per la zootecnia (SQN ZOOTECNIA)**
- **Sistema Qualità Nazionale per la Produzione Integrata(SQNPI)**
- **Vini aromatizzati**
- **Bevande spiritose a indicazioni geografiche**

Nell'Allegato 1 sono riportati gli elenchi dei regimi di qualità e le filiere produttive già registrate in sede UE o riconosciute a livello nazionale, alla data di pubblicazione del presente bando. A questi

elenchi, a seguito della loro iscrizione nel registro comunitario o al riconoscimento nazionale, potranno sommarsi altre nuove filiere produttive. Gli elenchi verranno aggiornati all'occorrenza e pubblicati sul sito della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia.

La richiesta di contributo è riconosciuta solo per le filiere produttive che alla data di presentazione della domanda di sostegno hanno già ottenuto il relativo riconoscimento nazionale o registrazione comunitaria.

2.1. Normativa di riferimento

- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio (cfr. settore vitivinicolo);
- Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 16 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Decreto 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;
- Legge 3 febbraio 2011 n. 4 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata;
- Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- Titolo IV - Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

3. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'Operazione si attua su tutto il territorio regionale.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda le imprese agricole (imprese individuali, società di persone, capitali o cooperative) che hanno sede operativa o legale, sul territorio della Regione Lombardia che sostengono le spese dovute agli Organismi di controllo, ai fini dell'accesso e partecipazione ai rispettivi regimi di qualità.

5. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

L'aiuto è concesso secondo la tipologia del "contributo in conto capitale".
La dotazione finanziaria complessiva dell'Operazione, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è pari a **€ 50.000**.
Qualora ne ricorrano le condizione in relazione alle richieste presentate, la dotazione finanziaria può essere incrementata nella percentuale massima del 15%.
In ogni caso è garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

Il sostegno è concesso per un periodo di **5 anni** a partire dalla data in cui l'azienda partecipa per la prima volta al regime di qualità, come definito al successivo paragrafo 6, punto 3.
Il contributo è pari al **100%** della spesa sostenuta.
L'importo non può essere inferiore a **€ 100** e superiore a **€ 3.000** all'anno, per beneficiario, indipendentemente dall'entità della spesa sostenuta e dal numero di regimi di qualità ai quali l'azienda partecipa per la prima volta.

6. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti richiedenti, di cui al paragrafo 4, alla data di presentazione della domanda di contributo devono:

1. essere in possesso dell'attestato della **qualifica di IAP**[1], anche sotto condizione, rilasciato dall'Ente competente;
2. risultare **agricoltori in attività**, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, come recepito nell'articolo 3 del D.M. n. 6513/2014, nell'articolo 1 del D.M. n. 1420/2015 e nell'articolo 1, comma 1 del D.M. n. 1922 del 20 marzo 2015;
3. essere nella condizione di **partecipare per la prima volta,** ad uno o più "regimi di qualità";

L'azienda partecipa per la prima volta, cioè è "**di nuova entrata**":

a) al "regime di qualità" dell'Agricoltura Biologica, a partire dalla data di iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici, effettuata secondo le modalità previste dalla D.G.R. n.1114 del 20 dicembre 2013;
b) al "regime di qualità" dei vini DOC/DOCG/IGT, a partire dalla vendemmia per la quale risulta essere accolta la dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione di vino presentata dal produttore entro il 15 dicembre dello stesso anno, a Sis.Co che effettua gli appositi controlli di congruità con i disciplinari di produzione;
c) al "regime di qualità" dei prodotti DOP/IGP/STG, a partire dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall'Organismo di Controllo preposto al controllo per la specifica filiera di qualità;
d) al "regime di qualità "SQN ZOOTECNIA" a partire dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall'Organismo di Controllo preposto al controllo per la specifica filiera di qualità;;
e) al "regime di qualità" SQNPI a partire dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall'Organismo di Controllo preposto al controllo per lo specifico regime;
f) al "regime di qualità" Vini aromatizzati a partire dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall'Organismo di Controllo preposto al controllo per la specifica filiera di qualità
g) al "regime di qualità" Bevande spiritose a indicazioni geografiche a partire dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall'Organismo di Controllo preposto al controllo per la specifica filiera di qualità

A salvaguardia del principio di "nuova entrata" si rammenta che la prima iscrizione dell'azienda al relativo sistema di controllo, per lo specifico regime di qualità, deve avvenire in data successiva alla data di protocollazione della domanda di sostegno.

Il sostegno può essere richiesto anche per l'adesione contemporanea a due regimi di qualità.

[1] Ai sensi del dell'art. 1 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9, Serie Ordinaria del 28.02.2005.

7. SPESE AMMISSIBILI A SOSTEGNO

Le spese ammissibili , sono quelle che saranno sostenute dall'azienda e corrisposte agli Organismi di Controllo. Devono essere riferite all'**anno solare** considerato e devono essere riconducibili alle seguenti tipologie di costi:

- costo d'iscrizione: sono costi sostenuti una sola volta, al momento dell'ammissione al sistema di controllo;
- costo annuale: corrispondono alla quota spesa annualmente;
- costo variabile: quota spesa variabile in relazione alla quantità/superficie/rischio della produzione assoggettata al controllo in quel determinato periodo.

Sono inoltre ammissibili le spese relative ad analisi chimico/fisico/microbiologiche solo se previste dal disciplinare e dal relativo piano dei controlli applicato dall'Organismo di Controllo.

Per le cooperative di sola trasformazione sono ammissibili le medesime tipologie di spese, a condizione però che la materia prima utilizzata per la produzione del prodotto di qualità provenga esclusivamente dai soci della cooperativa stessa.

Per le aziende con sede legale al di fuori del territorio della Regione Lombardia sono ammissibili solo le spese relative alla certificazione di produzioni ottenute su terreni o siti di preparazione/trasformazione ubicati nel territorio regionale.

8. SPESE NON AMMISSIBILI A SOSTEGNO

Sono escluse dal sostegno tutte le spese relative:

- all'IVA e ad altre imposte e tasse;
- alle analisi previste dall'attività di autocontrollo disciplinata dalla normativa vigente e cogente;
- alle ulteriori ispezioni e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'Organismo di Controllo;
- ai costi derivanti dalle attività attribuite dalle normative nazionali ai Consorzi di tutela e che sono posti a carico di tutti i soggetti della filiera, anche non aderenti al Consorzio medesimo;
- alla quota associativa dovuta al Consorzio di tutela;
- ai controlli sostenuti durante la fase di Protezione Nazionale Transitoria;
- ai controlli antecedenti alla presentazione della prima domanda di sostegno.
- ai controlli delle superfici condotte con metodo convenzionale da un operatore biologico;

Le superfici agricole coltivate con metodo convenzionale da un operatore biologico sono oggetto di controllo ma non di certificazione; pertanto la quota di tali costi fatturati dall'Organismo di controllo non è ammissibile a contributo, in quanto il sostegno è destinato solo alle produzioni ottenute con metodo biologico.

9. CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri sotto indicati.
L'attribuzione del punteggio avviene valutando nell'ordine:

1. le caratteristiche del richiedente, il regime di qualità interessato e l'adesione ad un eventuale secondo regime di qualità;
2. la localizzazione dell'azienda.

A parità di punteggio definitivo, è data precedenza all'azienda che ha aderito al regime di qualità di più recente riconoscimento o registrazione negli elenchi europei.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI
Caratteristiche del richiedente		***50***
1.1	Adesione all'Agricoltura Biologica	20
1.2	Giovane agricoltore (*)	15
1.3	Adesione ad un secondo regime di qualità	15

Localizzazione delle aziende		***25***
2.1	Aree svantaggiate di montagna - Area D	25
2.2	Aree svantaggiate di montagna - Area C	20
2.3	Aree di collina - Area C	20
2.4	Altre aree - Area A	20
2.5	Altre aree - Area B e C	5
PUNTEGGIO MASSIMO		***75***

(*) Il punteggio viene attribuito se il richiedente risulta "ammesso a finanziamento" per l'aiuto previsto dall'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" prima della protocollazione della domanda di sostegno

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ammissione al contributo è disposta con provvedimento del Dirigente regionale della Struttura competente, definito come "Responsabile di Operazione", individuato con decreto dall'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990.

11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La "domanda" è definita di **"sostegno"** quando corrisponde alla richiesta di contributo e di **"pagamento"** quando corrisponde alla richiesta di erogazione del contributo stesso.
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. 642/72 art. 21.

11.1 Quando presentare la domanda di sostegno

La domanda di sostegno può essere presenta **dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL e sino alle ore 12:00 del 29 dicembre 2017.**

11.2 A chi inoltrare la domanda di sostegno

Le domande devono essere inviate alla Regione Lombardia con le modalità di seguito illustrate indicando l'ambito territoriale della sede operativa dell'azienda.

11.3 Come presentare la domanda di sostegno

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 11.1, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata valido e l'IBAN (ed eventualmente il codice BIC) valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.
I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.
La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informatico.
Ai sensi del Reg. UE n. 910/2014, cosiddetto regolamento "EIDAS" (Electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) e del d.lgs. 82/2005, la sottoscrizione della domanda per la partecipazione al bando, nonché di ciascun documento allegato, dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS)

o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal D.C.M. del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto, a partire dalla versione 4.0 in avanti.
Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata a sistema.
La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia, **entro le ore 12:00 del 29 dicembre 2017.**
In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.
La presentazione della domanda entro la data e l'ora stabilita come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.
E' esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.
Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.
Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

11.4 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Il richiedente deve allegare in formato compresso e non modificabile, al momento della presentazione della domanda

- **il preventivo dell'Organismo di Controllo autorizzato/individuato,** intestato al richiedente**,** che indichi la previsione di spesa dettagliata del richiedente e l'anno solare in cui verrà sostenuta, firmato con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata;

1) la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorierà** ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, compilata e firmata digitalmente, secondo il modello Allegato 2;

-

11.5 Sostituzione e ricevibilità della domanda di sostegno ed errori palesi

11.5.1 Sostituzione della domanda

Entro la data di chiusura per la presentazione delle domande di sostegno, il richiedente può annullare una domanda già presentata e presentarne una diversa che costituisce un nuovo procedimento alle condizioni indicate nei paragrafi precedenti.

La nuova domanda si considera valida se, dopo la sua integrale compilazione, viene chiusa e quindi protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni. In caso contrario resta valida la domanda precedentemente presentata.

11.5.2 Ricevibilità

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 11.1 sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e il procedimento si considera concluso ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l. n. 241/90 e s.m.i..
Il Responsabile di Operazione comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda.

11.5.3 Errori palesi

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, sono errori di compilazione della domanda di sostegno o di pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente nelle domande stesse.
La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente/beneficiario.
Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata;

La richiesta di riconoscimento di "errore palese" deve essere presentata dal richiedente tramite Sis.Co.
Dopo valutazione della richiesta, l'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, è rilasciata/non rilasciata:
a) dal Responsabile di Operazione dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda di sostegno e fino alla data di concessione del contributo;
b) dall'Organismo Pagatore Regionale dopo la data di concessione del contributo.

L'esito della valutazione è trasmesso al richiedente/beneficiario.
In entrambi i casi, la domanda di errore palese corregge e sostituisce la domanda di aiuto o pagamento e deve essere presentata con le modalità indicate nel paragrafo 11.2- 11.3- 11.4.
Il richiedente/beneficiario può presentare solo una richiesta di correzione di errore palese. L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del pagamento richiesto.

12. VERIFICA E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Per l'istruttoria delle domande, il Responsabile di Operazione si avvale di un Gruppo tecnico di supporto alla valutazione, costituito dallo stesso Responsabile di Operazione e dai Dirigenti delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali (UTR) e della Provincia di Sondrio per il proprio territorio (di seguito denominato Gruppo tecnico)

I Dirigenti degli UTR e della Provincia di Sondrio individuano nell'ambito delle proprie Strutture i funzionari incaricati dell'istruttoria delle domande e li comunicano al Responsabile di Operazione.

12.1 Verifica della completezza della documentazione e del rispetto delle condizioni

Il Responsabile di Operazione, effettuate le verifiche di ricevibilità delle domande, trasmette agli UTR /Provincia di Sondrio gli elenchi delle domande per la verifica della completezza della documentazione e per l'istruttoria. Gli UTR/Provincia di Sondrio verificano la completezza della documentazione di cui al paragrafo 11.4 ed il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 6.

L'assenza del documento di cui al paragrafo 11.4 o il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 6 determina la non ammissibilità della domanda di sostegno all'istruttoria. Gli UTR/ Provincia di Sondrio comunicano l'esito delle verifiche al Responsabile di Operazione che, direttamente o avvalendosi degli UTR/Provincia di Sondrio, comunica ai richiedenti, tramite PEC, la non ammissibilità delle domande alla successiva fase istruttoria.

12.2 Istruttoria tecnico amministrativa delle domande di sostegno

L'istruttoria delle domande è di competenza del Responsabile di Operazione, che si avvale del Gruppo tecnico sulla base delle attività svolte a livello territoriale dagli UTR e dalla Provincia di Sondrio.

L'istruttoria della domanda prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative e tecniche che comprendono:

- la verifica della validità della documentazione allegata;
- l'eventuale sopralluogo nell'azienda che richiede il contributo;
- l'attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel paragrafo 9.
- la determinazione della spesa ammissibile e dell'importo del contributo.

Nel caso in cui, durante l'istruttoria, si evidenzi la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, il Responsabile di Operazione direttamente o per il tramite dell'UTR/Provincia di Sondrio chiede al richiedente, tramite PEC, la trasmissione delle integrazioni, che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali è disposta la non ammissibilità della domanda alla fase istruttoria.

Il Responsabile di Operazione o l'UTR/Provincia di Sondrio che riceve la documentazione integrativa, carica la stessa a sistema durante la fase istruttoria.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, gli UTR e la Provincia di Sondrio redigono un elenco provvisorio delle

- Domande AMMESSE
- Domande NON AMMESSE
- Domande CON ESITO ISTRUTTORIO NEGATIVO

I suddetti elenchi dovranno riportare tutti i dati identificativi dei richiedenti contributo e del contributo richiesto e l'indicazione del punteggio assegnato

Il Responsabile di Operazione, avvalendosi del Gruppo tecnico, procede all'esame delle domande istruite e dei relativi esiti e successivamente incarica i Dirigenti degli UTR e Provincia di Sondrio di redigere il verbale istruttorio e di inviarlo, tramite PEC, ai richiedenti.

I richiedenti, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del verbale possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando, tramite PEC, le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti, all'UTR competente/Provincia di Sondrio e per conoscenza al Responsabile di Operazione. Il funzionario incaricato dell'UTR/Provincia di Sondrio effettua i controlli e le attività amministrative sopra richiamate e redige una proposta di verbale istruttorio, che tenga conto delle osservazioni presentate, motivandone il loro accoglimento o non accoglimento.

Il Responsabile di Operazione, con il supporto del Gruppo tecnico, esamina le istruttorie e gli esiti conseguenti alle eventuali osservazioni pervenute. Il Dirigente dell'UTR/Provincia di Sondrio sottoscrive il verbale istruttorio definitivo.

12.3 Approvazione degli esiti istruttori ed ammissione a finanziamento

A seguito delle valutazioni del Gruppo tecnico, il Responsabile di Operazione entro la data indicata al paragrafo 25 predispone e approva, con proprio provvedimento, gli esiti istruttori definitivi delle

a. **domande ammissibili a finanziamento,** con l'indicazione dell'importo richiesto, ammissibile a finanziamento, il contributo concedibile e il punteggio assegnato.
b. **domande ammesse a finanziamento,** con l'indicazione del punteggio assegnato, dell'importo della spesa ammessa e del contributo concesso.

c. **domande non ammesse all'istruttoria** con l'indicazione dell'importo richiesto e della motivazione;
d. **domande con esito istruttorio negativo** con l'indicazione dell'importo richiesto e della motivazione;

13. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Operazione, è:

- pubblicato sul BURL entro il 26/03/2018 e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- pubblicato sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione Bandi
- comunicato via PEC ai richiedenti.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- informazioni relative ai contenuti del bando
  Responsabile di Operazione
  Lucia Silvestri lucia_silvestri@regione.lombardia.it
  Tel 02.67655756
  Referente tecnico
  Donatella Parma donatella_parma@regione.lombardia.it
  Tel 02.67658032
- assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate
  Numero Verde 800 131 151
  sisco.supporto@regione.lombardia.it

Ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e smi, per ogni domanda ammissibile a finanziamento viene rilasciato e trasmesso ad ogni richiedente, un **Codice Unico di Progetto (CUP)** che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Delibera, **il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici**.

14. CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:
- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate (solo in caso di cambio beneficiario).

14.1 Come richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario

Il subentrante deve presentare a SisCo apposita "richiesta di autorizzazione al subentro" entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:
- il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi;

- la documentazione attestante la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente;
- la titolarità al subentro;
- l'impegno a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente.

Il Responsabile di operazione, che può avvalersi dell'UTR/Provincia di Sondrio, valuta la richiesta del subentrante e attiva/non attiva in SisCo una specifica autorizzazione per la presentazione della nuova domanda. L'esito della valutazione può comportare:

1) la non autorizzazione al subentro;
2) l'autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o del contributo spettante e/o della percentuale di finanziamento. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo;
3) l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il Responsabile di Operazione comunica l'autorizzazione/non autorizzazione al richiedente o beneficiario cedente e al richiedente o beneficiario subentrante. Nel caso di autorizzazione al subentro informa l'UTR/provincia di Sondrio.

Il subentrante deve presentare a SisCo la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi 12.2 e 12.3.

Il Responsabile di operazione provvede all'istruttoria della domanda, anche avvalendosi dell'UTR/Provincia di Sondrio, e nei casi di istruttoria positiva aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al nuovo beneficiario.

PARTE II
DOMANDA DI PAGAMENTO

Le disposizioni seguenti sono inerenti alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale, che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990.

La domanda di pagamento è relativa sia alla domanda di sostegno che la domanda annuale di conferma per i 4 anni successivi.

15. MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il pagamento è disposto dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) che si avvale per l'istruttoria degli UTR e della Provincia di Sondrio ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

15.1 Modalità e tempi di presentazione della domanda di pagamento relativa alla domanda di sostegno 2017

Il beneficiario deve richiedere l'erogazione del contributo presentando una **domanda di pagamento all'Organismo Pagatore Regionale** esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co, entro le date sotto indicate.

Termine per la presentazione della domanda di pagamento tramite Sis.Co per le spese sostenute **nell'anno 2017**	**Entro le ore 12:00 del 13 luglio 2018**

Termine per la presentazione della domanda di pagamento tramite Sis.Co per le spese sostenute **nell'anno 2018**	**Entro le ore 12:00 del 28 febbraio 2019**

15.1.1 Modalità e tempi di presentazione della domanda di pagamento annuale di conferma per i 4 anni successivi alla prima domanda di pagamento

Entro 60 giorni continuativi dal 31 dicembre di ogni anno il beneficiario che ha ricevuto il pagamento relativo alla domanda di sostegno deve chiedere all'OPR l'erogazione del contributo presentando la "domanda di pagamento annuale di conferma".
La presentazione della suddetta domanda oltre tale termine e sino al novantesimo giorno successivo, implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante.
Se la stessa domanda è presentata dopo novanta giorni continuativi dal 31 dice3mbre di ogni anno, non è ricevibile e si procede alla revoca del contributo previsto e al recupero dell'eventuale somme erogate negli anni precedenti.
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. 642/72 art. 21.
La domanda di pagamento annuale di conferma deve essere relativa alle attività svolte dagli Organismi di Controllo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare successivo a quello a cui si riferisce il pagamento della domanda di sostegno, come di seguito indicato:
Le spese devono essere relative al sistema di qualità previsto con la domanda di sostegno.

Spese sostenute per la prima volta nel 2016 e pagate nel 2017	Domanda di pagamento annuale di conferma entro 60 giorni dal 31 dicembre 2017 e sino al 2020
Spese sostenute per la prima volta nel 2017 e pagate nel 2018	Domanda di pagamento annuale di conferma entro 60 giorni dal 31 dicembre 2018 e sino al 2021
Spese sostenute per la prima volta nel 2018 e pagate nel 2019	Domanda di pagamento annuale di conferma entro 60 giorni dal 31 dicembre 2019 e sino al 2022

15.2 Presentazione della domanda di pagamento relativa alla domanda di sostegno 2017

Alla domanda di pagamento il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

2) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, compilata e firmata digitalmente, secondo il modello Allegato 3;
3) **fattura relativa alle spese sostenute per l'attività esercitata dall'Organismo di controllo riferita all'anno solare;** deve essere intestata al beneficiario ed emessa entro la data di presentazione della stessa domanda di pagamento e comunque dopo la data di protocollazione della domanda di sostegno, pena la non ammissibilità delle stesse; la fattura deve essere accompagnata da **dichiarazione liberatoria** (vedi facsimile Allegato 4) rilasciata dalla Organismo di Controllo e la tracciabilità del pagamento effettuato. La fattura deve essere registrata in un sistema contabile distinto o con un apposito **codice contabile "PSR – Operazione 3.1.01"**, e riportare il **codice CUP** relativo alla domanda finanziata. L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata);
4) con esclusione del regime dell'Agricoltura Biologica e dei vini DOCG /DOC/IGT, per tutti gli altri regimi di qualità per i quali si richiede il contributo, deve essere allegato il **documento giustificativo** o **delibera di riconoscimento nominale** (o documento analogo) emesso dall'Organismo di Controllo preposto al controllo per lo specifico regime con l'indicazione della data di emissione.

Si precisa che tutti i pagamenti
- devono essere tracciabili e devono riportare il codice CUP del contributo concesso;
- devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la mancata liquidazione del contributo spettante.

15.3 Presentazione della domanda di pagamento annuale di conferma per i 4 anni successivi alla prima domanda di pagamento

Alla domanda di pagamento il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, compilata e firmata digitalmente, secondo il modello Allegato 3;
2) **fattura quietanzata** relativa alle spese sostenute per l'attività esercitata dall'Organismo di Controllo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, con indicazione del CUP; la fattura deve essere intestata al beneficiario pena la non ammissibilità della stessa;
3) **dichiarazione liberatoria** a supporto della fattura rilasciata dalla Organismo di Controllo secondo il facsimile Allegato 4;
4) **tracciabilità** del pagamento effettuato.

Si precisa che tutti i pagamenti
devono essere tracciabili e devono riportare il codice CUP del contributo concesso;
devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la mancata liquidazione del contributo spettante.

16. CONTROLLI AMMINISTRATIVI

L'istruttoria per l'accertamento implica una verifica della documentazione presentata con la domanda di pagamento.
Il controllo deve verificare:

- per **tutte le domande di pagamento**, la conformità della documentazione di cui ai precedenti paragrafi 15.2 e 15.3.;
- per **le domande di pagamento annuale di conferma** che il beneficiario sia ancora assoggettato al sistema di controllo per il regime di qualità previsto, tramite riscontro, presso l'Organismo di controllo, della presenza del beneficiario negli elenchi delle aziende controllate.

Per quanto riguarda la prima domanda di pagamento, eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.
Al termine della verifica documentale, il funzionario istruttore redige un verbale controfirmato dal dirigente responsabile.
L'UTR/Provincia di Sondrio competente comunica tramite SIS.CO, il verbale ai beneficiari, che entro 10 giorni dalla data di comunicazione possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.
Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le verifiche relative alle memorie ricevute e redige e sottoscrive una proposta di verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento, tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.
Se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera di oltre il 10% il contributo ammissibile determinato a seguito di controllo, al contributo ammissibile verrà applicata una riduzione pari alla differenza tra questi due importi .
Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti, gli UTR/Provincia di Sondrio verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione (certificazioni antimafia, Durc[2])

2 Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis)

17. CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito dalle UTR e Provincia di Sondrio, sulla base dell'analisi del rischio definita dall'Organismo Pagatore Regionale, prima dell'erogazione del contributo.
Il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi di cui al precedente paragrafo 16 e prevede la verifica degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo.
Al termine del controllo in loco il funzionario istruttore redige il relativo verbale controfirmato dal Dirigente responsabile.

18. DECADENZA DAL CONTRIBUTO

18.1 Decadenza totale

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.
La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:
1) perdita dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 6;
2) mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 20;
3) non veridicità delle dichiarazioni presentate [3/4].

18.2 Decadenza parziale

Il mancato rispetto dell'impegno accessorio previsto al paragrafo 20 comporta la decadenza parziale del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

18.3 Procedimento di decadenza

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo 18.1, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Operazione.

Se il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo precedente si riscontra nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento il procedimento viene avviato dal Responsabile dell'Operazione, mentre se viene accertato con la domanda di pagamento o successivamente la competenza è di OPR.

Nella comunicazione di avvio s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento.

Il Responsabile dell'Operazione o OPR, che si avvalgono per l'istruttoria delle domande degli UTR o Provincia di Sondrio, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, esteso a 75 (settantacinque) giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza

[3]Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo d emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
[4]Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

19. RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte al contributo, devono darne immediata comunicazione all'Organismo Pagatore Regionale e al Responsabile di Operazione, mediante PEC. La rinuncia totale al contributo può essere comunicata dal beneficiario, in alternativa alla PEC, tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co.
Qualora sia già stato erogato il contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al paragrafo 21.
La rinuncia non è ammessa qualora l'UTR competente o Provincia di Sondrio abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

20. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in **essenziali** ed **accessori** e implicano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dal sostegno previsto dalle presenti disposizioni attuative.
La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore.

20.1 Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo.
Gli impegni essenziali consistono nel :
a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o "visite in situ", effettuati dai soggetti incaricati;
b) presentare la domanda di pagamento entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza prevista dalle presenti disposizioni, fatte salve le eventuali proroghe applicate;
c) rimanere nel regime di qualità per il quale è stato richiesto il contributo per almeno 5 anni, dalla data di entrata nel regime di qualità definita nel paragrafo 6, punto 3
d) mantenere le condizioni di cui al paragrafo 6 punti 1 e 2

20.2 Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e l'entità della riduzione dello stesso sarà fissata con apposito atto.
L'impegno accessorio consiste nel presentare la domanda di pagamento del contributo tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza prevista dalle presenti disposizioni, fatte salve le eventuali proroghe applicate.

21. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Sono considerate "cause di forza maggiore" e circostanze eccezionali i casi previsti dall'art. 2 del Reg. UE n. 1306/2013,
Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:
1. rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
2. ritardo nella realizzazione degli interventi;
3. ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
4. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dalle Amministrazioni competenti;

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesta a Sis.Co allegando la documentazione che giustifichi le stesse, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.
Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza dell'Organismo Pagatore Regionale.
La comunicazione di accoglimento/non accoglimento della cause di forza maggiore o delle circostanze eccezionali deve essere trasmessa al richiedente e per conoscenza al Responsabile di Operazione.
Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario.

PARTE III
DISPOSIZIONI FINALI

22. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

22.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa operazione, l'indicatore individuato è il seguente: numero di aziende agricole finanziate.

22.2 Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

23. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

23.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".
Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

23.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione:

- relativamente contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- relativamente contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

24. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.
La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivi provvedimenti.

25. RIEPILOGO TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il crono–programma per il periodo di applicazione della Operazione, il quale tra l'altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

Inizio presentazione della domanda di sostegno tramite Sis.Co	**Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL**
Termine presentazione della domanda di sostegno tramite Sis.Co	**Entro le ore 12:00 del 29 dicembre 2017**
Termine istruttoria delle domande, compresi i riesami	**Entro il 26 marzo 2018**
Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento	**Entro il 20 aprile 2018**

Pubblicazione dell'atto di approvazione degli esiti	**Entro 11 maggio 2018**
Termine per la presentazione della domanda di pagamento tramite Sis.Co per le spese sostenute **nell'anno 2017**	**Entro le ore 12:00 del 13 luglio 2018**
Termine per la presentazione della domanda di pagamento tramite Sis.Co per le spese sostenute **nell'anno 2018**	**Entro le ore 12: 00 del 28 febbraio 2019**

26 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

Articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il d.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali "(Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti cosi come previsto dagli articoli 2 e 11 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto, forniamo le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Si.Sco.(richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema informativo e la presentazione della domanda a valere sul regime d'aiuto ai sensi del Regolamento n.1305/2013 relativo allo sviluppo rurale FEASR comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema.

I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema, possono anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Possono inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali.

I dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche e possono essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni.

In particolare, ai sensi dell'art.111 del Regolamento (UE) 1306/2013, è pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni misura/azione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle misure/azioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale Programmazione Integrata di Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia informatica s.p.a., nella persona del legale rappresentante.

I dati possono essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti cosi come previsti dall'art.7 del d.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art.8 del citato decreto.

Allegato 1

ELENCO DEI REGIMI DI QUALITA' E DELLE RISPETTIVE FILIERE PRODUTTIVE
Registrate in sede UE o riconosciute a livello nazionale alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni.

A seguito di iscrizione nel registro comunitario o al riconoscimento nazionale, potranno sommarsi nuove filiere produttive. Gli elenchi verranno aggiornati periodicamente con l'emissione di nuovi bandi.
La domanda di sostegno è comunque ammissibile esclusivamente per i regimi di qualità e le rispettive filiere produttive, che alla data di presentazione della domanda stessa hanno già ottenuto il pertinente riconoscimento nazionale o registrazione comunitaria.

REGIME DI QUALITA
PRODOTTI AGROALIMENTARI LOMBARDI DOP/ IGP
FILIERE PRODUTTIVE

FORMAGGI

1. Bitto DOP
2. Formaggella del Luinese DOP
3. Formai de Mut dell'alta Valle Brembana DOP
4. Gorgonzola DOP
5. Grana Padano DOP
6. Nostrano Valtrompia DOP
7. Parmigiano Reggiano DOP
8. Provolone Valpadana DOP
9. Quartirolo Lombardo DOP
10. Salva Cremasco DOP
11. Silter DOP
12. Strachitunt DOP
13. Taleggio DOP
14. Valtellina Casera DOP

SALUMI

15. Bresaola della Valtellina IGP
16. Coppa di Parma IGP
17. Cotechino di Modena IGP
18. Mortadella Bologna IGP
19. Salame Brianza DOP
20. Salame Cremona IGP
21. Salame d'oca di Mortara IGP
22. Salame di Varzi DOP
23. Salamini italiani alla cacciatora DOP
24. Zampone di Modena IGP

OLII

25. Olio extravergine d'oliva Garda DOP
26. Olio extravergine di oliva Laghi Lombardi DOP

ORTOFRUTTA

27. Pera Mantovana IGP
28. Mela di Valtellina IGP
29. Melone Mantovano IGP
30. Asparago di Cantello IGP

PESCI

31. Salmerino del Trentino IGP
32. Trote del Trentino IGP

MIELE

33. Miele Varesino DOP

PASTE
34. Pizzoccheri della Valtellina IGP

REGIME DI QUALITA' VINI LOMBARDI DOCG/ DOC/ IGT FILIERE PRODUTTIVE
DOCG
1. Franciacorta 2. Oltrepo Pavese metodo classico 3. Scanzo o Moscato di Scanzo 4. Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina 5. Valtellina Superiore
DOC
1. Bonarda dell'Oltrepò Pavese 2. Botticino 3. Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco 4. Capriano del Colle 5. Casteggio 6. Cellatica 7. Curtefranca 8. Garda 9. Garda Colli Mantovani 10. Lambrusco Mantovano 11. Lugana 12. Oltrepò Pavese 13. Oltrepò Pavese Pinot grigio 14. Pinot nero dell'Oltrepò Pavese 15. Riviera del Garda Classico 16. San Colombano al Lambro o San Colombano 17. San Martino della Battaglia 18. Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda" 19. Valcalepio 20. Terre del Colleoni o Colleoni 21. Valtellina Rosso o Rosso di Valtellina
IGT
1. Alto Mincio 2. Benaco bresciano 3. Bergamasca 4. Collina del Milanese 5. Montenetto di Brescia 6. Provincia di Mantova 7. Provincia di Pavia 8. Quistello 9. Ronchi di Brescia 10. Ronchi Varesini 11. Sabbioneta 12. Sebino 13. Terrazze Retiche di Sondrio 14. Terre Lariane 15. Valle Camonica

REGIME DI QUALITA' BEVANDE SPIRITOSE A INDICAZIONE GEOGRAFICA LOMBARDI FILIERA PRODUTTIVA
Grappa lombarda o Grappa di Lombardia

REGIME DI QUALITA' VITIGNI AROMATIZZATI LOMBARDI FILIERA PRODUTTIVA
Moscati Malvasie

REGIME DI QUALITA' SISTEMA QUALITA' NAZIONALE (SQN) ZOOTECNIA FILIERA PRODUTTIVA
Vitellone e/o scottona ai cereali Fassone di razza Piemontese

REGIME DI QUALITA' SISTEMA QUALITA' NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA (SQNPI)
Tutte le filiere vegetali che rispettano i requisiti previsti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale

REGIME DI QUALITA' AGRICOLTURA BIOLOGICA
Tutte le filiere produttive che rispettano i requisiti previsti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale

Allegato 2

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

Alla Regione Lombardia

……

Oggetto: **Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 3.1.01 "Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità".**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

Provincia _____ il __/__/____ residente nel Comune di_____

Provincia _____ via_____,

Codice fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante

dell'impresa/società_____,

Codice fiscale_____, con riferimento alla domanda di contributo

n._____, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

☐ di avere

☐ di non avere richiesto

richiesto un contributo per la partecipazione per la prima volta ai regimi di qualità previsti nella domanda presentata ai sensi dell'operazione 3.1.01 **anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020**.

Il sottoscritto dichiara poi ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data, _____ Firma digitale del dichiarante_____

Allegato 3

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE

da allegare alla domanda di pagamento

Alla Regione Lombardia

……..

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Operazione 3.1.01 "Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____Prov._____

il _____/_____/_____

residente nel Comune di _____ Prov._____

Via_____

Codice fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante

dell'impresa/società _____,

Codice fiscale_____,

con riferimento alla domanda di sostegno n. _____,

essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

Di non avere percepito nessun altro contributo per la partecipazione al regimi di qualità per il quale si chiede l'erogazione del contributo ai sensi dell'operazione 3.1.01

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

Firma digitale del dichiarante

Data, _____ _____

Allegato 4

Da redigere su carta intestata dell'Organismo di Controllo

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

DA ALLEGARE ALLA FATTURA QUIETANZATA

Il sottoscritto Organismo di Controllo……..

con sede in …….

autorizzato/incaricato al controllo dei regimi di qualità e per le seguenti filiere produttive:

- ☐ **AGRICOLTURA BIOLOGICA**
- ☐ **PRODOTTI AGROALIMENTARI REGISTRATI COME DOP/IGP/STG**

  Filiera produttiva: ……..
- ☐ **VINI REGISTRATI COME DOC/DOCG/IGT**

  Filiera produttiva:…….
- ☐ **VINI AROMATIZZATI**

  Filiera produttiva:……
- ☐ **BEVANDE SPIRITOSE A INDICAZIONI GEOGRAFICHE**

  Filiera produttiva:…….
- ☐ **SQN ZOOTECNIA**

  Filiera produttiva:……..
- ☐ **SQNPI**

DICHIARA

- che la fattura n. ……. del…….. è stata interamente pagata per un importo di €……..
- che non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse
- che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore della ditta

  ……

Data e Timbro della Struttura

Firma del legale rappresentante

ALLEGATO B

SCHEDA INFORMATIVA (*)

TITOLO	**OPERAZIONE 3.1.01 "Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità"**

DI COSA SI TRATTA	Contributo alle aziende agricole che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità; il contributo equivale alle spese annuali sostenute dall'azienda per l'attività svolta dagli Organismi di Controllo.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda le imprese agricole (imprese individuali, società di persone, capitali o cooperative) che hanno sede operativa o legale, sul territorio della Regione Lombardia
QUALI BENEFICI/QUANTI FONDI SONO MESSI A DISPOSIZIONE	Stimolare le aziende agricole ad intraprendere attività produttive riconducibili ai regimi di qualità, al fine di favorire una maggiore organizzazione aziendale che faciliti la competitività e nel contempo contribuisca alla gestione sostenibile delle risorse naturali e ambientali. Dotazione finanziaria complessiva pari a € 50.000
COSA/QUANTO PUÒ OTTENERE CIASCUN PARTECIPANTE	Contributo annuale/azienda - minimo € 100 massimo € 3.000
COSA VIENE FINANZIATO E IN CHE MISURA	Contributo a fondo perduto in conto capitale corrispondente alla spesa che l'azienda deve sostenere annualmente per l'attività di certificazione svolta dall'Organismo di Controllo. Nei limiti sopra indicati la spesa è sostenuta nella misura del 100%
QUANDO BISOGNA PRESENTARE LE DOMANDE	Dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL e sino alle ore 12:00 del 29 dicembre 2017.
COME PRESENTARE LA DOMANDA	La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (SISCO) previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato allegando la documentazione prevista delle disposizioni attuative
COME SONO SELEZIONATE LE DOMANDE	L'istruttoria delle domande è di competenza del Responsabile di Operazione, che si avvale del Gruppo Tecnico di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A delle disposizioni attuative, sulla base delle attività svolte a livello territoriale dagli UTR e dalla Provincia di Sondrio. Per l'accesso al contributo le domande sono ordinate in graduatorie decrescenti, redatte sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri indicati al paragrafo 9. L'attribuzione del punteggio avviene valutando nell'ordine: • le caratteristiche del richiedente, il regime di qualità interessato e l'adesione ad un eventuale secondo regime di qualità; • la localizzazione dell'azienda.

A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI	Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda • Numero Verde 800 131 151 • sisco.supporto@regione.lombardia.it Per informazioni e segnalazioni relative al bando Responsabile di Operazione Lucia Silvestri Lucia_Silvestri@regione.lombardia.it Tel 02.67655756 Referente tecnico Donatella Parma donatella_parma@regione.lombardia.it Tel.02.67658032

Nota: La presente scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del decreto di approvazione del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.